

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G16510 **del** 21/12/2015

**Proposta n.** 20600 **del** 18/12/2015

**Oggetto:**

USI CIVICI – Comune di Marta (VT) –Piano Urbanistico Comunale Generale. Parere ai sensi dell'art. 2 della L.R. n°1/1986 e ss.mm.ii.

**OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Marta (VT) –Piano Urbanistico Comunale Generale.**  
Parere ai sensi dell'art. 2 della L.R. n°1/1986 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n°1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n°6 e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1, e ss. mm. ii. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTA** la Legge 16 giugno 1927, n°1766 concernente la “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n°751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n°332, concernente la “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n°1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTO** l'art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 riguardante i criteri da osservarsi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, in combinato disposto con l'art. 8 ter della medesima legge, recante norme per il mutamento di destinazione ed alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non aventi destinazione a carattere edificatorio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** l'istanza avanzata dall'Amministrazione comunale di Marta, con nota prot. n°1391 del 18/08/2015, acquisita dalla Direzione regionale Agricoltura in data 11/11/2015 – prot. n°613070, finalizzata ad ottenere il rilascio del parere, previsto dall'art. 2 della Legge regionale 3/01/1986 n°1 relativamente all'adozione del P.U.C.G. comunale;

**CONSIDERATO** che la richiesta di parere viene presentata in quanto la proposta urbanistica risulta essere strumento urbanistico programmatico generale, adottato dal Consiglio Comunale di Marta con atto n°7 del 16/04/2014;

**CONSIDERATO**, altresì, che dalla documentazione inviata a corredo dell'istanza e dall'Analisi del Territorio, redatta dal perito demaniale Dr. Agr. Stefano Paganini, sulla base dei dati e documenti esistenti presso gli archivi, ed approvata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n°32 del 07/10/2015, è emerso che alcune delle aree interessate risultano appartenere al demanio civico, tutte ricadenti nel Comune medesimo, giusta Attestazione Comunale del 06/11/2015, a firma del funzionario responsabile del servizio, arch. A. Centini;

**VISTO** in particolare che i terreni appartenenti alla collettività di Marta ed aventi previsione diversa da quella agricola, risultano tutti ubicati nel territorio comunale di Marta e censiti nel N.C.T. al:

<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
<b>6</b>	249	Ha. 0.03.40	Zona D – Zone di trasformazione
<b>6</b>	270	Ha. 0.16.30	urbanistica di tipo produttivo

6	290	Ha. 0.16.97
6	378	Ha. 0.00.14
6	379	Ha. 0.46.00
6	382	Ha. 0.38.20
11	24	Ha. 0.00.56
11	26	Ha. 0.17.70
11	27	Ha. 0.36.10
11	161	Ha. 0.01.20
11	234	Ha. 0.28.00
11	235	Ha. 0.15.90
11	342	Ha. 0.24.85
11	343	Ha. 0.26.05
11	344	Ha. 0.26.30
11	359	Ha. 0.00.19

**PRESO ATTO**

- che il Comune di Marta ha provveduto a deliberare in ordine alla richiesta di mutamento di destinazione d'uso dei su elencati terreni, così come previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 2 della L.R., n°1 del 3/01/1986;
- che le prescrizioni riportate sia nel Piano Territoriale Paesistico n° 1 – Viterbo approvato con D.G.R. n°4469 del 30/07/1999, relativamente ai diritti civili, sia nell'art. 2 comma 1° punto 4) della Legge Regionale n°1 del 03/01/1986, nel caso in esame trovano applicazione in quanto esistono fondi interessati da diritti civili;
- che all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione, l'articolo 45 – Regime urbanistico dei terreni di uso civico è risultato insufficiente, per cui si ritiene necessario inserirne uno apposito come in appresso riportato;

**VISTA** la determina dirigenziale del Direzione regionale Agricoltura n°G16196 del 17/12/2015 con la quale si è provveduto ad autorizzare il mutamento di destinazione e la semianializzazione dei terreni in precedenza indicati;

**TENUTO CONTO** che non vi sono presupposti ostativi, per quanto di competenza, al completamento dell'iter amministrativo di approvazione della proposta di cui si tratta, a condizione che ci si attenga alle seguenti prescrizioni:

- vengano stralciate dal Piano le aree di demanio civico interessate da previsioni di carattere edificatorio, oggetto dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e sdemanializzazione, giusta determina dirigenziale G16196/2015. qualora il Settore Tecnico della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, non ritenga le compromissioni di tali aree necessarie ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, con contestuale declassamento a Zona Agricola "E". In tale caso il provvedimento di autorizzazione n°G16196 del 17/12/2015 deve intendersi annullato nelle parti osservate dal CTCR;
- venga inserito, all'interno delle N.T.A. del Piano Urbanistico in oggetto, l'articolo sui beni di uso civico in appresso riportato;

**PRESO ATTO** che con la sottrazione al demanio della superficie da mutare di destinazione, non vengono intaccati i bisogni della popolazione, i quali possono ugualmente e largamente essere soddisfatti, nell'esercizio degli usi civili, sulle restanti terre demaniali,

**DETERMINA**

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di rilasciare parere favorevole, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti inerenti i diritti civili, alla proposta di Piano Urbanistico Generale del Comune di Marta (Viterbo) a condizione che:

- vengano stralciate dal Piano le aree di demanio civico interessate da previsioni di carattere edificatorio, oggetto dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e sdemanializzazione, giusta determina dirigenziale G16196/2015. qualora il Settore Tecnico della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, non ritenga le compromissioni di tali aree necessarie ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, con contestuale declassamento a Zona Agricola "E". In tale caso il provvedimento di autorizzazione n°G16196 del 17/12/2015 deve intendersi annullato nelle parti osservate dal CTCR;
- venga inserito, all'interno delle N.T.A. della variante in oggetto, l'articolo appresso riportato:

***AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.***

*“Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:*

- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione anche se imputate alla titolarità di detti Enti;*
- b) le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;*
- c) le terre possedute a qualunque titolo da Università ed Associazioni agrarie comunque denominate;*
- d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10/06/1927 n°1766, scioglimento di Associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della citata legge 1766/27;*
- e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;*
- f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della legge 1766/27.*

*Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927.*

*Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n°1766 del 16/06/1927.*

*Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, essi potranno essere oggetto di Permesso di Costruire, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all'articolo 8 della Legge regionale n°1 del 03/01/1986.*

*Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le stesse norme cui all'articolo 8 della citata L. R. n°1 del 03/01/1986..*

*Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.*

La previsione urbanistica prevista sui terreni oggetto del provvedimento endoprocedimentale G16196/2015, potrà essere attuata ad avvenuta approvazione della proposta urbanistica in oggetto, a seguito della loro alienazione, direttamente dal Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Legge regionale n°6 del 27/01/2005, senza ulteriori autorizzazioni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e termini stabiliti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore Regionale  
(Dott. Roberto Ottaviani)